

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

XXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 GIUGNO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

**INDICE**

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
MAZZONI ed altri: Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito delle imprese artigiane e facilitazioni per l'accesso al credito bancario (437);	
TAMBRONI ed altri: Istituzione presso le Casse per il credito delle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al Capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 (985) . . . . .	249
PRESIDENTE . . . . .	249, 251, 253
LAFORGIA, <i>Relatore</i> . . . . .	249, 250, 251
LENTI . . . . .	250, 251, 253
GELMINI . . . . .	250
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	250, 252
TAMBRONI . . . . .	250, 251
SOLIANO . . . . .	252
 <b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	257

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri: Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito delle imprese artigiane e facilitazioni per l'accesso al credito bancario (437); Tambroni ed altri: Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 (985).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: « Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito delle imprese artigiane e facilitazioni per l'accesso al credito bancario », di iniziativa dei deputati Mazzoni, Armadori, Gelmini, Pigni, Raffaelli, Angelino Lenti, Scricciolo; « Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 ». di iniziativa dei deputati Tambroni, De Marzi, Laforgia, Urso, Merenda, Bova, Dagnino.

Il Relatore, onorevole Laforgia, ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto nominato nella seduta dell'11 marzo scorso.

LAFORGIA, *Relatore*. Penso che tutti abbiano già ricevuto il testo concordato predisposto dal Comitato ristretto. Al testo suddetto si dovrà peraltro introdurre una modifica in *melius* per quanto attiene l'arco di tempo entro il quale il Ministero dell'industria erogherà i

**La seduta comincia alle 11,20.**

SOLIANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E' approvato).

contributi. Inizialmente si era fissato il termine del 1969, mentre con la modifica proposta si arriverebbe al 1971, cioè si avrebbero sette esercizi utili invece di cinque. Così facendo si avrebbero 200 milioni annui per sei esercizi; 100 milioni rispettivamente per l'attuale semestre di transizione e per il 1971. Complessivamente contributi per 1.400 milioni a carico del Ministero dell'industria, mentre il 20 per cento sugli utili netti della Cassa per il credito artigiano darebbe un totale globale di 1.050 milioni. A questi c'è da aggiungere il contributo a carico degli artigiani che abbiamo ridotto allo 0,50 per cento. Totale complessivo 4 miliardi 200 milioni. Come già ebbi modo di esprimermi in sede di Comitato ristretto, pare questa una dotazione globale abbastanza sufficiente per poter coprire eventuali rischi di perdite. Vi sono state delle obiezioni concernenti la percentuale nuova delle scorte che è portata al 40 per cento. La cosa potrebbe preoccupare, ma va tenuto conto che questo adeguamento è fatto in considerazione della realtà di quella che è oggi la lavorazione e la natura delle imprese artigiane per quanto attiene l'acquisto di attrezzi e di prodotti. Per altro, tale credito è limitato a tre anni e alla misura di tre milioni.

Per il resto, non ho da aggiungere se non la raccomandazione che il testo concordato possa essere subito approvato in modo da introdurre nel settore dell'artigianato questo principio che garantisce una più equa ripartizione del rischio al credito artigiano.

LENTI. Noi presenteremo un ordine del giorno che invita il Governo a promuovere una organica soluzione legislativa del complesso problema per consentire una durata delle operazioni di credito di dieci anni e per un importo fino a 10 milioni di lire, il che corrisponde alle esigenze obiettive di questo settore economico.

GELMINI. Concordo con quanto dice lo onorevole Lenti. Noi approviamo il testo concordato dal Comitato ristretto e con il nostro ordine del giorno richiamiamo di nuovo l'attenzione su alcuni aspetti importanti del credito all'artigianato, cioè sui limiti di tempo, per l'ammortamento, e sulla entità della somma da erogare. La questione non può considerarsi chiusa con l'approvazione del testo concordato, anche se rappresenta un passo avanti.

Nella situazione in cui ci troviamo, il credito alle piccole imprese artigiane è praticamente bloccato e di conseguenza hanno indubbiamente valore queste agevolazioni che il Governo è disposto a concedere, ma quello che

importerebbe in questo momento è un nuovo indirizzo per le banche in modo da aprire un credito molto più ampio di quello che ora viene concesso.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Avrei poi una osservazione da fare su una omissione che ho notato nel testo unificato sottoposto al nostro esame, omissione, ritengo, forse dovuta alla eccessiva precipitazione. Nella proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Tambroni ed altri, figurava all'articolo 3 un ultimo comma con il quale si prevedeva che le deliberazioni del Comitato di amministrazione del Fondo centrale di garanzia, dovessero essere approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria e commercio.

Questa clausola mira ad attribuire ai competenti organi governativi il controllo della esecutività delle deliberazioni assunte dal Comitato di amministrazione.

TAMBRONI. Il comma va riferito soltanto alla lettera a); ciò significa che il Comitato di amministrazione deve stabilire i principi in base ai quali si effettuano le erogazioni e questa delibera deve essere approvata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della industria e commercio.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo il ripristino del comma nella formulazione contemplata dalla proposta di legge dell'onorevole Tambroni ed altri e su questo il Governo si formalizza perché vuole riservarsi, doverosamente, la parte di intervento in ordine alla fissazione dei criteri di amministrazione ed alla esecutività delle delibere.

LAFORGIA, *Relatore*. La richiesta avanzata dall'onorevole rappresentante del Governo, non comporta alcun fatto nuovo né inficia l'accordo intercorso nel Comitato ristretto, dato che si tratta di riconfermare un criterio che già vige. Pertanto, se gli onorevoli colleghi della opposizione sono d'accordo, proporrei di accettare la richiesta del Governo, che concerne esclusivamente la fissazione dei criteri e delle modalità specifiche che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non posso cedere sul problema delle scorte e desidero esporre il pensiero del Governo; la Commissione, poi, deciderà come vorrà perché il Parlamento è libero e sovrano. Il credito per le scorte è stato portato dal 20 al 40 per cento. Ora il finanziamento delle scorte, fa parte del credito ordinario di esercizio; è quindi disgiunto dal credito relativo al rinnovo degli impianti. E' stato da noi ritenuto che,

data la dotazione di questo fondo, portare il finanziamento delle scorte, sia pure fino al limite del 40 per cento sia eccessivo e metta in pericolo la possibilità di finanziare e garantire adeguatamente i finanziamenti per il rinnovo degli impianti. Questa osservazione è stata fatta anche dal collega del bilancio e venne ripetuta in sede di Comitato ristretto; io non ho mai sottaciuto la perplessità sulla elevazione al 40 per cento del credito per le scorte. Chiedo pertanto che tale limite sia, quanto meno, portato al 30 per cento, in quanto il 40 per cento è ritenuto, in sede governativa, un limite eccessivo ed a pregiudizio del credito a medio termine.

LAFORGIA, *Relatore*. Il problema posto dall'onorevole rappresentante del Governo è scaturito dalla stessa proposta di legge Tambroni ma, in definitiva, prendere in considerazione la riduzione del limite dal 40 al 30 per cento, costituisce comunque un fatto migliorativo rispetto al limite precedentemente fissato. Tenuto conto che abbiamo chiesto al Governo di promuovere iniziative che modifichino i limiti di tempo delle operazioni, il che significa dotare ulteriormente l'Artigiancassa, potremmo, in quella sede, migliorare il limite delle scorte.

LENTI. Abbiamo dinanzi a noi un testo concordato che contiene solo in minima parte le questioni che erano presenti nella nostra proposta di legge ma, se dobbiamo modificare questo testo concordato, peggiorandolo, allora vengono a riproporsi tutte le questioni che sono state lasciate in disparte.

TAMBRONI. Vorrei precisare all'onorevole collega che il 40 per cento è riferito al credito che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

PRESIDENTE. Essendoci votazioni in Assemblea, sospendo la seduta che sarà ripresa al termine delle votazioni.

*(La seduta sospesa alle 11,50 riprende alle 12,10).*

LENTI. Il testo concordato è il frutto di un accordo di tutti i gruppi, ed è venuto fuori attraverso un dosaggio delle richieste di ciascun gruppo. Del resto la questione sostanziale è rappresentata dalla situazione generale in cui si trova oggi l'artigianato in ordine al credito ordinario. In relazione a questa il livello del 40 per cento da la possibilità di ottenere un credito adeguato anche per quanto riguarda le scorte. È un modo di ovviare a questa situazione di ordine generale, in quan-

to si sa che le scorte incidono soprattutto nel quadro della gestione generale dell'azienda. D'altra parte, la possibilità di avere scorte a basso costo e quindi poterle mantenere e aumentare per il funzionamento dell'azienda è una condizione perché gli impianti che vengono messi in opera in relazione ai crediti ottenuti possano essere utilizzati ai fini della produttività nel pieno del loro potenziale. In questo momento particolare che potrà anche durare, il mantenere al livello più alto la possibilità di accedere al credito agevolato in ordine alla formazione delle scorte, è condizione essenziale per utilizzare gli impianti nuovi o non nuovi. È anche un mezzo per fronteggiare la situazione generale di fermo, molto pericolosa, in cui si trova in generale l'artigianato in questo momento. Sarà così possibile, quando la situazione sarà diventata migliore dal punto di vista economico nazionale, provvedere ad eventuali modificazioni.

Le leggi si fanno e poi si rifanno. Anzi, quando si rifanno tempestivamente, vuol dire che l'ordinamento politico interviene nel momento giusto per adeguarsi a una realtà corrente.

LAFORGIA, *Relatore*. Io faccio due valutazioni, una di forma e una di sostanza. Per la forma, il collega Lenti dice che questo è un testo concordato e quindi non suscettibile di modifiche. Non comprendo, però, perché, sotto questo aspetto, non si debbano accogliere i suggerimenti del Governo, il quale come ha tenuto conto di particolari esigenze da noi prospettate, acconsentendo ad una modificazione del testo che porta il numero degli esercizi da cinque a sette, così anche ha ritenuto di suggerire una riduzione dal 40 al 30 per cento per quanto riguarda le scorte. È evidente che d'accordo dobbiamo accogliere il suggerimento. Peraltro, la proposta non viene da una delle parti che hanno collaborato alla redazione del nuovo testo, ma è il Governo che si richiama a un suggerimento già dato e che noi non valutammo col dovuto approfondimento, perché ritenemmo la questione di così poca importanza da non dovere essere oggetto di un dibattito.

Quanto al merito, credete proprio che la riduzione dal 40 al 30 per cento modifichi sostanzialmente lo strumento che andiamo ad attuare sul piano legislativo? No, prima di tutto perché il 30 per cento già rappresenta un fatto positivo, in secondo luogo perché non intende attribuire al 40 per cento un valore risolutivo, in quanto non dobbiamo dimenticare che il 40 per cento avrà un valore reale e concreto se vi saranno le disponibilità capaci

di poter realizzare, ogni volta che c'è un credito di impianto, anche un credito di esercizio. Inoltre oggi non siamo nella situazione di pochi anni fa, quando gli artigiani per avere un credito di scorte dovevano ricorrere all'Atrigianato-Cassa; oggi ricorrono ad altri strumenti per il credito di esercizio.

Non mi pare quindi che su questa questione dovremmo formalizzarci eccessivamente. Il mio auspicio è che il testo possa essere sollecitamente approvato, facendo fare un gran passo avanti alla categoria in questo vitale problema del credito. Se in questa materia il problema venisse ridotto ai termini reali, credo che esso potrebbe essere sufficientemente chiaro a tutti. Comunque chiedo al rappresentante del Governo di dichiararci se ritiene questa questione assolutamente insuperabile ai fini dell'approvazione della legge, oppure se, dati i termini reali della questione, ritiene di poterla superare lasciando la percentuale del 40 per cento.

SOLIANO. Premetto che l'affermazione del Relatore, secondo cui il problema del credito per le scorte non sia una questione sulla quale ci si debba in particolar modo soffermare, è un'argomentazione non valida. Pertanto vorrei fare tre considerazioni che dovrebbero — a mio avviso — consigliare di lasciare l'aliquota del 40 per cento come risulta dal testo del Comitato ristretto.

Noi ci troviamo di fronte ad imprese che in virtù di questi finanziamenti tenderanno a migliorare la loro capacità produttiva, a potenziarsi, e non c'è dubbio che un'azienda, potenziandosi, innegabilmente costituisce delle scorte maggiori di quelle preesistenti. Vi sono piccole aziende che lavorano per l'esportazione e in queste le scorte hanno un'importanza fondamentale. Vi sono nella mia zona dei calzaturieri i quali per poter operare per l'esportazione — che per taluni rappresenta un lavoro esclusivo — devono risolvere il fondamentale problema delle scorte in una certa direzione.

Onorevole Sottosegretario, noi abbiamo delle aziende che hanno dovuto rinunciare alla esportazione perché non hanno la possibilità di finanziamenti al fine di costituire delle scorte!

La terza considerazione è questa: mi pare che la proposta di legge non stabilisca tassativamente l'aliquota del 40 per cento, ma dice che il credito deve avere la durata di tre anni e non può superare il 40 per cento del finanziamento accordato per l'impianto. È facile, quindi, poter controllare se la richiesta merita di essere accolta in rapporto allo svi-

luppo dell'azienda e poter valutare se è giusto arrivare fino a quel limite o restare al di sotto, perché in pratica il raggiungimento di quel limite è facoltativo e non obbligatorio. Mi pare che il problema potrebbe essere risolto lasciando l'aliquota del 40 per cento.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anzitutto prego gli onorevoli colleghi che hanno partecipato alla discussione, di voler esaminare bene il contenuto del provvedimento. L'articolo 1 parla di copertura dei rischi circa i prestiti a medio termine; il fatto dell'introduzione del finanziamento delle scorte, è un'eccezione rispetto all'impostazione generale del provvedimento. Bisogna avere idee molto chiare su questo punto di vista. Il fatto del finanziamento delle scorte entra, in un certo senso, come turbativa, perché una parte delle disponibilità della Cassa va alle scorte ed è tolta al finanziamento per il rinnovo degli impianti e l'ammodernamento delle imprese artigiane. E' sotto il profilo dell'interesse generale e dell'interesse della stessa categoria che va esaminato il provvedimento. Voi desiderate aumentare il finanziamento delle scorte e questo finanziamento costituisce un credito di esercizio e non un credito a medio termine; lo scopo del provvedimento invece deve essere quello di finanziare, per il periodo iniziale, il rinnovo degli impianti per mettere le aziende in condizioni di poter riprendere la loro competizione sul mercato.

No — onorevole Lenti — non dobbiamo confondere: qui il finanziamento delle scorte è un'eccezionalità; questo non è affatto un provvedimento inteso ad agevolare il credito ordinario se non per la parte che è collegata col credito a medio termine.

Per questi motivi il Governo si era permesso di prospettare l'opportunità di ridurre il limite predetto al 30 per cento.

Io mi sono dichiarato fin dal primo incontro favorevole alla costituzione del « Fondo centrale di garanzia » per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, quindi sono pienamente d'accordo ed ho il piacere di dichiarare che il Governo è anche d'accordo su tutta l'impostazione del provvedimento mantenendo quel tanto di credito ordinario per il finanziamento delle scorte che è indispensabile nella vita di ogni azienda.

E' stato detto che il Governo vuole fare una questione formale; debbo dichiarare che non è così. La Commissione è pienamente sovrana nel decidere in questa materia, però sia ben chiaro — e ciò deve risultare dal verbale — che è proprio nell'interesse del buon funzio-

namento del credito a medio termine per gli artigiani che il Governo suggerisce l'emendamento e guai se la gran parte dei fondi destinati a questo scopo dovesse esser destinata a finanziare il credito di esercizio.

Quindi mi pare che questa proposta di modifica che, assolutamente, non intacca alcuno degli elementi fondamentali, vada presa in considerazione perché si tratta di tener conto della necessità di un contemperamento in vista di una finalità che è l'interesse della categoria e che coincide con l'interesse generale.

Lo stesso onorevole Relatore ha detto che, se si porta l'aliquota dal 40 al 30 per cento, virtualmente si aumentano le possibilità di finanziamento di nuovi impianti per l'ammodernamento delle imprese artigianali. Quindi a tutto vantaggio e sempre, degli artigiani e dell'artigianato. Si tratta di non snaturare le finalità specifiche del provvedimento ed è sotto questo profilo che il Governo raccomanda alla cortese attenzione della Commissione, di voler vagliare attentamente la questione perché la proposta del Governo non è ostativa o peggiorativa; è una proposta che intende agevolare le finalità precipue che si pone il provvedimento e che sono emerse dalla relazione dell'onorevole Laforgia e dalle stesse preoccupazioni manifestate dagli onorevoli colleghi intervenuti nella discussione.

LENTI. Probabilmente non mi sono espresso in modo sufficientemente chiaro e tale da evitare che l'onorevole rappresentante del Governo equivocasse sul mio intervento.

So che si tratta di un credito ordinario; ho solo voluto sottolineare l'opportunità, nel momento presente della nostra economia, che si mantenesse l'aliquota al livello concordato del 40 per cento, in quanto è proprio in questo momento che, con ciò, otterremmo il risultato fondamentale di incentivare, di favorire ancor più la richiesta di credito per impianti, perché l'artigianato si sentirebbe garantito anche per quanto riguarda le scorte, cioè per quella parte che rientra nel credito di esercizio che gli è oggi vietata. Non si deve dimenticare che il credito a medio termine per l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti ed il credito di esercizio per le scorte sono due momenti, due aspetti di un unico problema strettamente connessi l'uno con l'altro. Bisogna infatti tener presente che di fronte alle difficoltà di ottenere le materie prime, gli impianti, sia pure trasformati e migliorati, si troverebbero ad essere inoperanti con la conseguenza che si avrebbe un congelamento parziale degli impianti stessi

ed un appesantimento, quindi, della produttività.

Detto questo, che rimane nel campo delle opinioni, dichiaro che noi non vogliamo in alcun modo interrompere o ritardare l'iter della legge per la questione che ci vede divisi. A noi interessa molto di più ed a fondo, la questione essenziale e cioè che per la prima volta, per l'artigianato, viene a prendere vita il Fondo di garanzia dello Stato, con la partecipazione degli artigiani stessi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se siamo tutti d'accordo e non vi sono obiezioni, possiamo passare all'esame degli articoli del testo unificato proposto dal Comitato ristretto.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura dell'articolo 1:

« È istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un « Fondo centrale di garanzia » per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo VI e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del « Fondo » in base ai criteri e alle modalità deliberati dal Comitato di cui al successivo articolo 3.

La garanzia prevista nel comma precedente è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli Istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle Regioni ».

Lo pongo in votazione.

*(E' approvato).*

Do lettura dell'articolo 2:

Le dotazioni finanziarie del Fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dalle somme che gli Istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto,

all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia prevista dall'articolo 1 della presente legge;

b) da un contributo dello Stato di lire 100 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, di lire 200 milioni annui in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1968 e di lire 100 milioni nell'esercizio 1969, da prelevare dalle somme stanziare nel capitolo 39 per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio;

c) da un contributo annuo della Cassa per il credito alle imprese artigiane in misura del 20 per cento dei suoi utili netti;

d) da eventuali contributi degli istituti ed aziende di credito o di enti ed associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento delle aziende artigiane ».

Il Relatore ha proposto il seguente emendamento accettato dal Governo:

« *Alla lettera b), sostituire le parole:* di lire 200 milioni annui in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1968 e di lire 100 milioni nell'esercizio 1969, *con le parole:* di lire 200 milioni annui in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1970 e di lire 100 milioni nell'esercizio 1971 ».

Lo pongo in votazione.

(E' approvato).

L'articolo 2, pertanto, rimane così formulato:

Le dotazioni finanziarie del Fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta del 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia prevista dall'articolo 1 della presente legge;

b) da un contributo dello Stato di lire 100 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 200 milioni annui in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1970 e di lire 100 milioni nell'esercizio 1971, da prelevare dalle somme stanziare nel capitolo 39 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi succes-

sivi, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio;

c) da un contributo annuo della Cassa per il credito alle imprese artigiane in misura del 20 per cento dei suoi utili netti;

d) da eventuali contributi degli istituti ed aziende di credito o di enti ed associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento delle aziende artigiane.

Lo pongo in votazione.

(E' approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Il Fondo centrale di garanzia è amministrato da un Comitato composto dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, i quali assumono rispettivamente le funzioni di Presidente e di Vice-Presidente del Comitato; dal Direttore generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; nonché dai due membri del Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane designati dal Ministro per l'industria e il commercio in rappresentanza delle categorie artigiane e di cui alla lettera c) dell'articolo 43, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Spetta al Comitato di deliberare in ordine:

a) ai criteri e alle modalità che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo;

b) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti artigiani alla garanzia sussidiaria del Fondo, presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

c) alle singole richieste di rimborso presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui alla lettera b) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo;

d) a quant'altro attiene all'Amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo ».

Lo pongo in votazione.

(E' approvato)

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 3 proposto dall'onorevole rappresentante del Governo:

« Le deliberazioni di cui alla lettera a) sono approvate e rese esecutive con decreto del Mi-

nistro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio ».

Lo pongo in votazione.

(E' approvato).

L'articolo 3 rimane, pertanto, così formulato:

Il Fondo centrale di garanzia è amministrato da un Comitato composto dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, i quali assumono rispettivamente le funzioni di Presidente e di Vice-Presidente del Comitato; dal Direttore generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane; da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; nonché dai due membri del Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane designati dal Ministro per l'industria e il commercio in rappresentanza delle categorie artigiane e di cui alla lettera c) dell'articolo 43, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Spetta al Comitato di deliberare in ordine:

a) ai criteri e alle modalità che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo;

b) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti artigiani alla garanzia sussidiaria del Fondo presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

c) alle singole richieste di rimborso presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui alla lettera b) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo;

d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo.

Le deliberazioni di cui alla lettera a) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Lo pongo in votazione.

(E' approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'Amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo, le somme affluenti al Fondo medesimo ed i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, im-

poste ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata ».

Lo pongo in votazione.

(E' approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« L'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituito con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate alle operazioni di credito alle imprese artigiane, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonché per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Il credito per tali scorte deve avere durata inferiore ai tre anni e non può superare il 40 per cento del finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le imprese artigiane che già abbiano fruito, ai sensi della presente legge, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 30 per cento del valore attuale degli impianti e per una durata inferiore ai tre anni, anche le imprese artigiane diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.

Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1964

L'onorevole Zugno propone — al secondo comma — il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* e non può superare il 40 per cento, *con le parole:* e non può superare il 30 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(*E' approvato*).

L'articolo 5 rimane, pertanto, così formulato:

L'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate alle operazioni di credito alle imprese artigiane, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonché per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Il credito per tali scorte deve avere durata inferiore ai tre anni e non può superare il 30 per cento del finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime o di prodotti finiti anche le imprese artigiane che già abbiano fruito, ai sensi della presente legge, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 30 per cento del valore attuale degli impianti e per una durata inferiore ai tre anni, anche le imprese artigiane diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.

Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

Lo pongo in votazione.

(*E' approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« All'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, sono aggiunti i seguenti commi:

« In tale fido massimo non è compreso il credito che viene accordato per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale in nessun caso, potrà superare l'importo complessivo di lire 3 milioni.

In deroga alle norme contenute nei due precedenti commi, il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35 potranno concedere, per gli scopi indicati nell'articolo 33, ad una impresa artigiana costituita in forma di cooperativa è fissato in lire due milioni e cinquecentomila per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima ».

Lo pongo in votazione.

(*E' approvato*).

Do lettura degli articoli successivi che non essendovi emendamenti porrò direttamente in votazione:

## ART. 7.

Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1958, n. 232, è sostituito dal seguente:

« Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta una aliquota pari al 10 per cento da destinarsi al Fondo di riserva ed una aliquota pari al 20 per cento da destinata al Fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa, sono devoluti ai partecipanti al Fondo di dotazione fino a concorrenza del 4 per cento della quota da essi conferita ».

(*E' approvato*).

## ART. 8.

In deroga al disposto dell'articolo 2762 del codice civile, i privilegi stabiliti nell'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, durano fino al totale rimborso del prestito concesso e seguono i beni.

(*E' approvato*).



## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1964

## ART. 9.

Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio e alla copertura dell'onere relativo verrà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*(E' approvato).*

Metto in votazione il titolo della proposta di legge nel testo unificato:

« Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al Capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 ».

*(E' approvato).*

La proposta di legge verrà votata subito a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge esaminate nella odierna seduta.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

TAMBRONI ed altri MAZZONI ed altri:  
« Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al Capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 » (985-437):

Presenti . . . . .	26
Votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Azzaro, Bassi Aldo, Bima, Castellucci, Corghi Vincenzo, Bressani, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Matarrese, Mussa Ivaldi, Patrini, Pella, Raffaelli, Raucci, Salvi, Scricciolo, Soliano, Tagliaferri, Tambroni, Terranova Raffaele, Turnaturi, Usvardi, Vicentini, Zugno.

**La seduta termina alle 12,50.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI